



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
RISORSE FINANZIARIE
PER FUNZIONI TECNICHE
AFFERENTI APPALTI DI LAVORI
SERVIZI FORNITURE

Art- 113 D. Lgs. 18.04.2016 n. 50

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 224 del 21 ottobre 2019

In vigore dal 12 novembre 2019

INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 3 – Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

Art. 5 – Ripartizione dell'incentivo

Art. 6 – Modalità di corresponsione dell'incentivo

Art. 7 – Termini temporali e penalità

Art. 8 – Disciplina transitoria - entrata in vigore e rinvio normativo

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «Codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
 5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti indipendentemente dalla procedura di affidamento seguita purché rientrante tra quelle contemplate nel D.Lgs n. 50/2016. Sono esclusi dall'incentivo gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, gli affidamenti per somma urgenza, gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati dal Comune.
 6. Nel rispetto degli altri requisiti contenuti nel presente articolo ed ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, rilevano gli appalti assoggettati agli obblighi di programmazione solo se inerenti servizi, lavori e forniture di valore pari o superiore ad €. 40.000,00 IVA esclusa, purché, per gli appalti di servizi e forniture venga nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal RUP.
7. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo degli appalti posti a base di gara.
2. In relazione all'importo degli appalti posti a base di gara al netto dell'IVA, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

a. Per Lavori Pubblici

Importo posto a base di gara - Quota da destinare al fondo:

da Euro 40.000 fino a 250.000 euro:	2,0%
oltre 250.000 fino a 500.000 euro:	1,8%
oltre 500.000 euro:	1,6%

b. Per Servizi e Forniture

Importo posto a base di gara - Quota da destinare al fondo:

da Euro 40.000 fino a 100.000 euro:	1,0%
oltre 100.000 fino a 250.000 euro:	0,8%
oltre 250.000 euro:	0,5%

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Alla copertura di tale imposta si farà fronte con fondi destinati alla progettazione di ciascuna opera pubblica, servizio e fornitura.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) di responsabile unico di procedimento;
 - d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - f) di collaudatore statico;
 - g) di collaboratore/i dei suddetti soggetti.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento

informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato, previo parere favorevole della conferenza dei Responsabili del settore tecnico, con provvedimento formale del competente Responsabile, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori, nel rispetto dei criteri di equità e rotazione, anche prevedendo forme di collaborazione intersettoriale (tra più servizi) all'interno dell'Ente, fermo restando il possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

a. per le opere o lavori pubblici:

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale per fasi 100%
Responsabile della programmazione	3%				3%
Responsabile del procedimento		7%	4%	10%	21%
Verificatore progettazione		8%			8%
Direzione dei lavori*				30%	30%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				7%	7%
Collaboratori tecnici ***	2%	4%	9%	11%	26%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***		1%	2%	2%	5%

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 70%; Direttore operativo 25%; Ispettore di cantiere 5%.
 Il Direttore dei Lavori può svolgere le funzioni di Coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un Direttore operativo;
 ** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.
 *** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

b. per servizi e forniture:

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 30%	Fase esecuzione 65%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		8%	12%	20%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità / Certificatore regolare esecuzione			7%	7%
Collaboratori tecnici **	1,0%	10%	9%	20%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,0%	12%	7%	20%
Totale				100%
<i>** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</i>				

- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori tecnici e/o amministrativi le quote di cui sopra vengono suddivise tra gli stessi collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
- qualora il responsabile delle funzioni tecniche e/o amministrative non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel presente regolamento per la corrispondente attività;
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

- La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento con l'emissione dell'atto di collaudo o equivalente.
- Alla liquidazione dell'incentivo provvederà il Responsabile del Servizio Finanziario. Qualora lo stesso dovesse trovarsi in situazione di conflitto d'interessi provvederà il Responsabile del

servizio Personale;

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 2 e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 3, comma 4.

Arti. 8 – Disciplina transitoria - entrata in vigore e rinvio normativo

1. Il presente regolamento si applica, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, per appalti il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19.04.2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione, abrogando, contestualmente e da quel momento, tutte le disposizioni regolamentari in materia.

3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.